



COMUNICATO UFFICIALE N. 59 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 38/A della F.I.G.C., inerente le decisioni del Consiglio Federale del 4 Agosto 2017 riferite alla modifica del Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A

Il Consiglio Federale

- Vista la proposta della Commissione Procuratori Sportivi di modifica del Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi;
- visto l'art. 9 del Regolamento per i servizi di Procuratori Sportivi

d e l i b e r a

di approvare la modifica al Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

A) Ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, la Commissione Procuratori Sportivi è competente a giudicare in primo grado per le violazioni al suddetto Regolamento, nonché per l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA commesse dai Procuratori Sportivi, su esposto di chiunque vi abbia interesse (titolare, però, di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale) o di Ufficio.

B) Ai sensi dell'art. 4.9 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, avverso il diniego di iscrizione al Registro. Il Segretario dell'Ufficio "Commissione Procuratori Sportivi" farà da Segretario alle riunioni della Commissione, assisterà a tutte le sedute delle quali dovrà formare processo verbale e provvederà a tutte le incombenze di segreteria.

* * * * *

A) Il procedimento disciplinare che si instaura su richiesta di chi ne abbia interesse si aprirà con esposto che dovrà essere indirizzato alla Segreteria della Commissione la quale ne curerà l'inoltro al Presidente della Commissione stessa.

L'esposto dovrà contenere: a) i dati completi dell'esponente; b) i fatti e le ragioni poste a fondamento dell'esposto; c) i documenti ed i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere (compresi i nominativi di eventuali testimoni); d) la sottoscrizione dell'esponente e/o quella del difensore; e) l'elezione di domicilio dove dovranno essere inviate le comunicazioni da parte della segreteria della Commissione.

Il Presidente della Commissione, ricevuto l'esposto, nei dieci giorni successivi, aprirà il fascicolo del procedimento disciplinare. Potrà, quindi, archiviare l'esposto se manifestamente infondato, con provvedimento sommariamente

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

A) Ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, la Commissione Procuratori Sportivi è competente a giudicare in primo grado per le violazioni al suddetto Regolamento, nonché per l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA commesse dai Procuratori Sportivi, su esposto di chiunque vi abbia interesse (titolare, però, di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale) o di Ufficio. **La Commissione Procuratori Sportivi giudica con la partecipazione di almeno tre componenti, compreso il Presidente.**

B) Ai sensi dell'art. 4.9 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, avverso il diniego di iscrizione al Registro. Il Segretario dell'Ufficio "Commissione Procuratori Sportivi" farà da Segretario alle riunioni della Commissione, assisterà a tutte le sedute delle quali dovrà formare processo verbale e provvederà a tutte le incombenze di segreteria.

* * * * *

A) Il procedimento disciplinare che si instaura su richiesta di chi ne abbia interesse si aprirà con esposto che dovrà essere indirizzato alla Segreteria della Commissione la quale ne curerà l'inoltro al Presidente della Commissione stessa.

L'esposto dovrà contenere: a) i dati completi dell'esponente; b) i fatti e le ragioni poste a fondamento dell'esposto; c) i documenti ed i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere (compresi i nominativi di eventuali testimoni); d) la sottoscrizione dell'esponente e/o quella del difensore; e) l'elezione di domicilio dove dovranno essere inviate le comunicazioni da parte della segreteria della Commissione.

Il Presidente della Commissione, ricevuto l'esposto, nei dieci giorni successivi, aprirà il fascicolo del procedimento disciplinare. Potrà, quindi, archiviare l'esposto se manifestamente infondato, con provvedimento sommariamente

motivato, oppure potrà nominare un relatore/istruttore tra i componenti della Commissione.

Detto relatore/istruttore nei dieci giorni successivi, esaminati gli atti, potrà - qualora lo ritenga opportuno - sentire gli interessati oppure restituire gli atti alla segreteria della Commissione dichiarandosi pronto al dibattimento, o richiedere l'archiviazione.

Nel caso in cui si rendesse necessaria attività istruttoria, il relatore/istruttore potrà avvalersi, a tal fine, anche della Procura Federale che dovrà restituire gli atti alla Commissione per i provvedimenti di competenza entro 10 giorni dalla chiusura della fase istruttoria.

Il Presidente, appena il relatore/istruttore avrà restituito gli atti, emetterà un ulteriore provvedimento contenente: 1) il giorno, l'ora ed il luogo della seduta; 2) l'invito agli interessati ad essere presenti alla riunione; 3) l'invito al destinatario dell'esposto a nominare, nel caso, un difensore di fiducia ed eventualmente a depositare, sino a cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, memorie scritte e documenti.

Il provvedimento dovrà essere comunicato agli interessati con lettera racc. con r.r. e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 20 giorni prima di quello fissato per la seduta. Al destinatario dell'esposto sarà, inoltre, inviata copia dello stesso nonché copia di eventuali, ulteriori atti istruttori.

La memoria difensiva dovrà contenere: 1) tutte le controdeduzioni a quanto viene contestato nell'esposto; 2) la richiesta che, su specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti dei testimoni di cui dovranno indicarsi generalità ed indirizzi; 3) la formulazione di eventuali domande riconvenzionali; 4) la produzione di tutti i documenti.

L'interessato che non avrà depositato memorie scritte (almeno cinque giorni prima), potrà difendersi direttamente, o a mezzo di difensore, oralmente il giorno stesso della seduta.

Durante la prima seduta la Commissione deciderà circa l'ammissibilità dei testi (se) indicati e la loro eventuale escussione nella seduta successiva e, qualora lo ritenga necessario, disporrà d'Ufficio accertamenti e mezzi di prova utili per la decisione. Nel caso in cui i testimoni e/o le persone convocate dalla Commissione siano tesserate FIGC, saranno tenute a rispondere alle convocazioni ed alle

motivato, oppure potrà nominare un relatore/istruttore tra i componenti della Commissione.

Detto relatore/istruttore nei dieci giorni successivi, esaminati gli atti, potrà - qualora lo ritenga opportuno - sentire gli interessati oppure restituire gli atti alla segreteria della Commissione dichiarandosi pronto al dibattimento, o richiedere l'archiviazione.

Nel caso in cui si rendesse necessaria attività istruttoria, il relatore/istruttore potrà avvalersi, a tal fine, anche della Procura Federale che dovrà restituire gli atti alla Commissione per i provvedimenti di competenza entro 10 giorni dalla chiusura della fase istruttoria.

Il Presidente, appena il relatore/istruttore avrà restituito gli atti, emetterà un ulteriore provvedimento contenente: 1) il giorno, l'ora ed il luogo della seduta; 2) l'invito agli interessati ad essere presenti alla riunione; 3) l'invito al destinatario dell'esposto a nominare, nel caso, un difensore di fiducia ed eventualmente a depositare, sino a cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, memorie scritte e documenti.

Il provvedimento dovrà essere comunicato agli interessati con lettera racc. con r.r. e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 20 giorni prima di quello fissato per la seduta. Al destinatario dell'esposto sarà, inoltre, inviata copia dello stesso nonché copia di eventuali, ulteriori atti istruttori.

La memoria difensiva dovrà contenere: 1) tutte le controdeduzioni a quanto viene contestato nell'esposto; 2) la richiesta che, su specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti dei testimoni di cui dovranno indicarsi generalità ed indirizzi; 3) la formulazione di eventuali domande riconvenzionali; 4) la produzione di tutti i documenti.

L'interessato che non avrà depositato memorie scritte (almeno cinque giorni prima), potrà difendersi direttamente, o a mezzo di difensore, oralmente il giorno stesso della seduta.

Durante la prima seduta la Commissione deciderà circa l'ammissibilità dei testi (se) indicati e la loro eventuale escussione nella seduta successiva e, qualora lo ritenga necessario, disporrà d'Ufficio accertamenti e mezzi di prova utili per la decisione. Nel caso in cui i testimoni e/o le persone convocate dalla Commissione siano tesserate FIGC, saranno tenute a rispondere alle convocazioni ed alle

richieste della Commissione. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituirà infrazione disciplinare.

Lo svolgimento della seduta sarà regolato, comunque, dal Presidente della Commissione. Al termine della fase istruttoria (se necessaria) si passerà immediatamente alla discussione orale e, quindi, alla decisione che dovrà essere sottoscritta dal Presidente, dai membri della Commissione e dal Segretario e sarà inviata alle parti nei rispettivi domicili eletti.

* * * * *

B) Il procedimento avverso il diniego di iscrizione al Registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi, si instaurerà con un ricorso per il riesame della posizione del soggetto escluso, indirizzato alla Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi.

Il Segretario della Commissione provvederà ad inoltrarlo al Presidente che nei 10 giorni successivi emetterà un provvedimento contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta che dovrà essere comunicato al ricorrente a mezzo lettera raccomandata r.r. e/o a mezzo PEC almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Lo svolgimento della seduta sarà regolato dal Presidente della Commissione.

richieste della Commissione. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituirà infrazione disciplinare.

Lo svolgimento della seduta sarà regolato, comunque, dal Presidente della Commissione. Al termine della fase istruttoria (se necessaria) si passerà immediatamente alla discussione orale e, quindi, alla decisione che dovrà essere sottoscritta dal Presidente, dai membri della Commissione **presenti alla seduta** e dal Segretario e sarà inviata alle parti nei rispettivi domicili eletti.

* * * * *

B) Il procedimento avverso il diniego di iscrizione al Registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi, si instaurerà con un ricorso per il riesame della posizione del soggetto escluso, indirizzato alla Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi.

Il Segretario della Commissione provvederà ad inoltrarlo al Presidente che nei 10 giorni successivi emetterà un provvedimento contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta che dovrà essere comunicato al ricorrente a mezzo lettera raccomandata r.r. e/o a mezzo PEC almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Lo svolgimento della seduta sarà regolato dal Presidente della Commissione.